



COMUNE DI GENOVA

Direzione Regolazione

ORDINANZA

ATTO N. ORM 1233 DEL 17/09/2024

OGGETTO: **VIA ANGELO SIFFREDI
VIA GIOTTO
TEMPORANEA REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE E
DELLA SOSTA PER LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE URBANA
NELL'AMBITO DI FINANZIAMENTO PNRR**

IL DIRIGENTE

Premesso che la società Aster SPA in data 13.09.2024 ha presentato istanza, PG 2024/469865 del 16/09/2024, con la quale ha richiesto l'emissione del provvedimento di proroga dell'atto 1119 del 20/08/2024 con cui veniva modificata la disciplina della circolazione stradale in un tratto della Via Siffredi e Via Giotto, nel territorio del Municipio VI, nell'ambito dei lavori di riqualificazione urbana;

Atteso che l'esecuzione dei lavori in esame comporterà, per la tipologia d'intervento, una parzializzazione di Via Giotto con conseguente chiusura del marciapiede lato mare;

Considerato che le modifiche viarie in trattazione si rendono necessarie per consentire la sicurezza e la fluidità della circolazione veicolare così come quella delle maestranze impegnate nell'opera;

Ritenuto opportuno

- Istituire la limitazione della velocità massima a 30 km/h per tutte le categorie di veicoli, in sostituzione del limite di velocità esistente, ai sensi di quanto previsto dall'art. 142 comma 2 del vigente Codice della Strada, al fine di garantire condizioni di sicurezza della circolazione veicolare e pedonale, nonché di salvaguardare la pubblica incolumità;
- adottare le modifiche alla viabilità così come meglio previste nel piano di segnalamento temporaneo di cantiere facente parte del presente provvedimento;

Visto il Piano di segnalamento temporaneo presentato dall'impresa esecutrice e delle fasi di lavorazioni in questo rappresentate;

Visti inoltre

- le valutazioni viabilistiche di polizia stradale ai sensi della D.D.117.0.0.5/2013;
- gli artt. 5, 6 e 7 del Decreto Legislativo 30.4.92 n. 285 “Nuovo Codice della Strada”;
- L’art. 107 del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267 “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”;
- L’art. 51 comma 10 dello Statuto del Comune di Genova, approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 64 del 29.06.2021;
- il Decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 10 luglio 2002, recante "disciplinare tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziati per categoria di strada, da adottare per il segnalamento temporaneo";
- il Decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministero della salute ed il Ministero delle infrastrutture e trasporti 22 gennaio 2019, recante "i criteri generali di sicurezza relativi alle procedure di revisione, integrazione e apposizione della segnaletica stradale destinata alle attività lavorative che si svolgono in presenza di traffico veicolare";

ORDINA

con efficacia immediata e fino al 31 ottobre 2024, nei sottoelencati segmenti stradali, sono reintrodotte le seguenti prescrizioni contenute nell’atto ORM 1119 del 20/08/2024:

Via Siffredi, tratto compreso tra il civico 79B e l’intersezione con Via Giotto:

- limite massimo di velocità di 30 km/h
- divieto di circolazione sulla corsia di mare della direzione Ponente, Via Giotto, tratto compreso tra l’intersezione con Via Siffredi e Via Borzoli:
- limite massimo di velocità di 30 km/h
- divieto di circolazione sulla corsia di mare
- divieto di transito ai pedoni sul marciapiede lato mare

Dovrà essere sempre garantito in sicurezza il transito pedonale e veicolare, delle variazioni alla viabilità in atto dovrà essere data informazione agli utenti mediante installazione di segnaletica stradale anche di presegnalamento. I pedoni dovranno essere indirizzati su itinerari alternativi debitamente separati dalle aree oggetto di cantierizzazione. Dovranno essere fatti salvi i diritti di terzi con particolare riferimento agli stacchi laterali carrabili e l’accesso pedonale agli immobili.

L’efficacia del presente provvedimento è subordinata al possesso dei necessari titoli autorizzativi relativi all’occupazione delle aree nonché all’esecuzione delle opere.

Nell’ambito del cantiere oggetto della presente Ordinanza, si applicano le disposizioni del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 10/07/2002 “Disciplinare Tecnico Documento sottoscritto digitalmente Pa g 2 di 3 relativo agli schemi segnaletici,

differenziati per categoria di strada, da adottare per il segnalamento temporaneo” ed adottano i criteri minimi di sicurezza previsti dall’Allegato I del D.M. 22/01/2019.

All’impresa esecutrice è fatto obbligo di utilizzare personale che abbia ricevuto l’informazione, la formazione e l’addestramento specifici previsti dal D.M. 22/01/2019.

A lavori ultimati, ovvero in ogni caso ciò si rendesse necessario prima dell’ultimazione dei lavori, la riapertura al transito di tali tratti potrà avvenire solamente previo ripristino delle condizioni di transitabilità compresa la messa in opera della segnaletica stradale eventualmente rimossa od oscurata per effetto dei lavori. Sono ottemperate tutte le prescrizioni disposte dalla Polizia Locale, indicate nel parere allegato al presente provvedimento, la quale potrà adottare ulteriori misure di regolazione stradale ritenute necessarie.

MANDA

All’impresa esecutrice rendere noto al pubblico mediante l’installazione della prescritta segnaletica stradale, come dettagliata nel piano di segnalamento allegato, nei tempi e modi previsti dalla vigente normativa, con particolare riferimento alle disposizioni contenute nel Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 10.07.2002.

Alla Direzione Corpo di Polizia Locale per la verifica della corretta applicazione della presente ordinanza.

IL DIRIGENTE

**Firmato digitalmente
Michele Prandi per Varno Maccari**

Avverso il presente provvedimento può essere opposto ricorso entro sessanta giorni, dalla data di pubblicazione all’albo pretorio, al Tribunale Amministrativo Regionale della Liguria nei termini e modi previsti dall’art. 2 e seguenti della L.1034/1971 e s.m. e i. , ovvero entro centoventi giorni dalla data di pubblicazione al Presidente della Repubblica nei termini e modi previsti dall’art. 8 e seguenti del D.P.R. 1199/1971.

